C12154 - ICCREA BANCA/BANCA MEDIOCREDITO FRIULI VENEZIA GIULIA
Provvedimento n. 27099

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Iccrea Banca S.p.A., pervenuta in data 2 marzo 2018;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Iccrea Banca S.p.A. (di seguito anche "Iccrea") è la società capogruppo del Gruppo Bancario Iccrea, che è attivo direttamente sui mercati bancari *retail* e *corporate* (rispettivamente tramite le controllate Banca per lo Sviluppo e la Cooperazione di Credito S.p.A., di seguito anche "Banca Sviluppo", e Iccrea BancaImpresa S.p.A., di seguito anche "IBI") e fornisce inoltre prodotti e servizi alle banche di credito cooperativo (BCC) con lo scopo di sostenerne e potenziarne l'attività. Nell'ambito della legge di riforma del credito cooperativo (Legge n. 49/2016), Iccrea si è candidata quale capogruppo del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo. L'azionariato di Iccrea è altamente parcellizzato: oltre il 90% delle azioni è detenuto da BCC; per previsione statutaria, ogni socio non può detenere più del 5% del capitale sociale.
Il fatturato realizzato in Italia a livello consolidato dal Gruppo Bancario Iccrea, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90 (un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), è stato pari, nel 2016, a circa [4-5]* miliardi di euro.

2. Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia S.p.A. (di seguito anche "MCFVG") è una società per azioni derivante dalla trasformazione dell'ente di diritto pubblico "Istituto di credito per il finanziamento a medio e lungo termine alle piccole e medie industrie situate nella provincia di Udine" ed è controllata dalla Regione Friuli Venezia Giulia. MCFVG è attiva in tale contesto territoriale, prevalentemente nella concessione di credito a soggetti pubblici e privati, con l'utilizzo sia di risorse proprie sia di risorse provenienti da fondi istituiti da leggi regionali.
Il fatturato realizzato in Italia dal MCFVG nel 2016, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90 (un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), è stato pari a circa [100-492] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame (nel seguito, anche "Operazione") consiste nell'acquisizione da parte di Iccrea di una partecipazione azionaria di maggioranza in MCFVG.
Attualmente, il capitale sociale di MCFVG risulta così suddiviso:
– Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: 62,42%;
– Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste: 35,65%;
– altri soci: 1,93%.
L'Operazione sarà realizzata attraverso:
(i) un aumento di capitale di MCFVG per complessivi nominali 19,7 milioni di euro, riservato ad IBI, controllata da Iccrea;
(ii) la contestuale permuta della partecipazione azionaria in MCFVG detenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste (35,65%) con azioni proprie di Iccrea (per un ammontare complessivo pari all'1,7051% del capitale sociale di Iccrea).
Al termine dell'Operazione, Iccrea deterrà, in via diretta ed indiretta tramite IBI, una partecipazione azionaria pari al 51,5% del capitale di MCFVG.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle

* *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

imprese interessate, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge, è stato superiore a 492 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONI

5. L'Operazione interessa alcuni mercati ricompresi nel settore bancario tradizionale (impieghi e raccolta), nonché i mercati del *leasing* e del *factoring*.
Dopo un'attività di *screening* preliminare, basata sull'analisi della struttura dell'offerta negli ambiti geografici individuati sulla base dei confini amministrativi delle aree interessate dall'Operazione e sull'assetto competitivo dei mercati coinvolti, non sono emerse criticità concorrenziali tali da rendere necessaria una differente e più ristretta definizione della dimensione geografica dei mercati.

a) Mercato della raccolta bancaria

6. Il mercato della raccolta bancaria identifica l'insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché i certificati di deposito. In tale definizione del mercato della raccolta non è compresa la raccolta postale. In considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda, il mercato della raccolta bancaria ha rilevanza territoriale locale, che, in prima approssimazione, può essere valutata a livello provinciale.
7. Con riguardo alla raccolta bancaria, l'attività delle Parti si sovrappone esclusivamente nella provincia di Udine, nella quale Iccrea è attiva solo nel segmento *corporate* con IBI, posto che Banca Sviluppo, la società del gruppo attiva nel segmento *retail*, non ha attività né filiali in questo ambito territoriale. In tale provincia, le Parti verranno a detenere una quota di mercato pari al [5-10%] e l'incremento della quota ascrivibile all'Operazione in esame sarà [inferiore all'1%].
Pertanto, alla luce delle contenute quote di mercato delle Parti, nonché della presenza di numerosi e qualificati concorrenti, si ritiene che l'Operazione non sia idonea a modificare in modo significativo l'assetto concorrenziale nel mercato della raccolta bancaria.

b) Mercati degli impieghi

8. Nell'ambito degli impieghi sono convenzionalmente compresi, nelle diverse e possibili forme tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Dal punto di vista della domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali vengono effettuati, e segnatamente: *(i)* famiglie consumatrici; *(ii)* famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni; *(iii)* imprese di medie e grandi dimensioni; e *(iv)* enti pubblici. Queste diverse categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione alle quali le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti mercati del prodotto rilevanti.
9. Le diverse forme di domanda espressa sembrano caratterizzate anche da differenze in termini di mobilità, e quindi di disponibilità a sostituire l'offerta attraverso la ricerca di altri impieghi su aree geografiche più o meno ampie. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole imprese presentano una dimensione territoriale locale, che in prima approssimazione può essere valutata a livello provinciale. Anche i mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici presentano una dimensione territoriale locale che, tuttavia, in prima approssimazione può essere valutata a livello regionale, data la maggiore mobilità di tali soggetti rispetto ai precedenti segmenti della domanda.
10. L'Operazione ha impatto esclusivamente nel mercato degli impieghi bancari alle famiglie produttrici e alle piccole imprese della provincia di Udine e nel mercato degli impieghi alle imprese medio-grandi della regione Friuli Venezia Giulia. Su tali mercati, sulla base dei dati aggregati forniti dalle Parti per la provincia di Udine, la quota di mercato dell'entità *post merger* risulta pari al [10-15%][1], con un incremento ascrivibile all'Operazione in esame pari allo [inferiore all'1%].
11. Pertanto, alla luce delle contenute quote di mercato delle Parti e della presenza di numerosi e qualificati concorrenti, anche nei mercati degli impeghi l'Operazione non è idonea ad alterare in maniera significativa l'assetto concorrenziale preesistente.

c) Mercato del leasing

12. Il *leasing* è il contratto di locazione di beni necessari all'esercizio di un'attività di impresa dietro pagamento di un canone periodico. Secondo precedenti decisioni dell'Autorità, tale settore comprende i due segmenti del *leasing* operativo e del *leasing* finanziario. Dal punto di vista geografico, il mercato del *leasing* ha dimensione nazionale, in considerazione del fatto che il fornitore offre anche servizi di manutenzione e deve, pertanto, garantire una rete di assistenza organizzata a livello nazionale.
13. Sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, in tale mercato, ad esito dell'Operazione, l'entità *post merger* verrà a detenere una quota di mercato pari a circa il [5-10%], con un incremento pari allo [inferiore all'1%].

[1] *[Secondo quanto rappresentato dalle Parti, la quota di mercato così calcolata "è sovrastimata, in quanto riferisce a livello provinciale anche il valore anche agli impieghi di medie e grandi dimensioni, sebbene tale segmento abbia dimensione provinciale".]*

L'Operazione, pertanto, non è suscettibile di dar luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante sul mercato in questione.

d) Mercato del factoring

14. Il *factoring* è un contratto a titolo oneroso con cui una società trasferisce la titolarità dei propri crediti commerciali a un'altra società (la società di *factoring*), che ne garantisce o meno il buon fine (rispettivamente *factoring pro solvendo* o *pro soluto*), provvede alla loro riscossione e corrisponde alla società cedente una somma di denaro commisurata al valore dei crediti ceduti. Dal lato della domanda, il mercato del *factoring* è costituito essenzialmente da imprese (sia PMI che medie e grandi). Il *factoring* è un servizio ad elevato grado di personalizzazione e risulta dall'articolazione di tre componenti principali: (i) gestionale; (ii) di garanzia (contro l'insolvenza del debitore); (iii) e creditizia (il finanziamento si manifesta nel pagamento dei crediti prima della relativa scadenza). Tale mercato ha rilevanza territoriale nazionale.

15. In base alle informazioni fornite dalle Parti, la quota *post merger* risulta pari al [1-5%], con un incremento ascrivibile all'Operazione dello [inferiore all'1%].

Pertanto, l'Operazione non risulta idonea ad alterare significativamente le dinamiche competitive nel mercato del *factoring*.

16. In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte, non si ritiene che la concentrazione in esame sia idonea a modificare, in modo significativo, l'assetto concorrenziale in alcuno dei mercati rilevanti analizzati.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Annalisa Rocchietti

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella